



Pubblicato nel profilo committente in data 26 LUGLIO 2018

CF: 02569060540; P.IVA: 02569060540

Via Antonio Busetti n. 38/40 – 06049 Spoleto (Pg)

Sito internet: www.valleumbraservizi.it

Pec: vusspa@pec.it

Tel 0743 23111 Fax 0743 48108

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ED INVITO A FORMULARE OFFERTA

prot. n°: 12959

Foligno, 26 LUG 2018

Oggetto: **GARA N. 23 BS /2018 – SERVIZIO DI NOLEGGIO A FREDDO “FULL SERVICE” DI MEZZI TRASPORTO MACERIE IN DUE LOTTI PER LA DURATA MASSIMA DI DODICI MESI**

Lotto n. 1 – CIG 7583361377

Lotto n. 2 – CIG 7583366796

Settori Ordinari

CPV principale: 45520000-8 Noleggio di macchine per movimento terra (senza operatore)

RUP: Dott. Walter Rossi

In esecuzione alla Determina a contrarre adottata dal Direttore settore Igiene Urbana Dott. Walter Rossi prot. n. 9467 del 04/06/2018 ed in attuazione della procedura regolamentare aziendale in vigore PG APP 01 Valle Umbra Servizi Spa, essendo andata deserta la procedura di gara pubblicata in data 11/06/2018, indice una nuova procedura negoziata, per il servizio di noleggio a freddo “full service” di mezzi trasporto macerie in due lotti per la durata di dodici mesi, da svolgersi secondo le modalità contenute nel presente invito e nel Capitolato d’Oneri allegato alla presente.

Il presente invito, pubblicato nel sito istituzionale dell’Azienda all’indirizzo <http://www.vusspa.it/vus/bandi-di-gara/beni-e-servizi>, è da intendersi come procedimento volto a favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati a presentare la propria offerta nell’ambito della presente procedura di selezione e contestuale presentazione offerta.

NOTA BENE: tutti gli allegati del presente invito sono scaricabili dal profilo committente della stazione appaltante www.vusspa.it nella sezione “Bandi di Gara – Beni e Servizi”.

PASSOE:

Ai sensi dell’art. 2, comma 4 della Deliberazione AVCP n. 111 del 20/12/2012 si specifica che:

- a) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS reso disponibile dall’ANAC;
- b) tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi – Servizi On Line – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute;
- c) è pertanto necessario che il concorrente presenti il PASSOE insieme agli altri documenti e dichiarazioni previste dal presente invito.

ValleUmbraServizi S.p.A.

Via Antonio Busetti 38/40, 06049 Spoleto (PG)
Tel. 0743 23111 - Fax 0743 48108

C.F. e Iscrizione al Registro Imprese di Perugia: 02569060540
Capitale Sociale € 659.250,00 i.v.



Punti di contratto e chiarimenti:

Valle Umbra Servizi S.p.A. – Via Antonio Busetti, 38/40 – 06049 Spoleto (PG) – Tel. centralino +39 0743/23111 – Fax +39 0743/48108 - web www.vusspa.it - E-mail info@vus.it - PEC vusspa@pec.it

Responsabile del Procedimento: Dott. Walter Rossi

Punto di contatto: Direttore dell'esecuzione del contratto Dott. Moreno Marionni Tel. 3292203866 - 0742/718609, dalle ore 8:30 alle ore 13:30 in tutti i giorni feriali escluso il sabato.

Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti giuridico amministrativi e/o tecnici inerenti alla presente procedura di gara, specificando il numero della gara "....." al seguente indirizzo E-mail info@vus.it oppure alla PEC vusspa@pec.it

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. VALLE UMBRA SERVIZI pubblicherà le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet www.vusspa.it alla pagina "Bandi di Gara – Lavori".

Tutte le comunicazioni relative allo svolgimento delle sedute pubbliche di gara, saranno effettuate mediante pubblicazione con congruo anticipo di apposito avviso nella suddetta pagina del sito internet.

Dette comunicazioni avranno valore di notifica agli effetti di legge.

1. DESCRIZIONE E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA

Oggetto dell'affidamento è il servizio di noleggio a freddo "full service" di n 3 mezzi, meglio precisati nella tabella sottostante, per la durata massima di 12 (dodici) mesi dalla data di stipula del contratto, da svolgersi secondo le modalità contenute nel presente avviso- invito e nel Capitolato d'Oneri allegato.

Il valore complessivo stimato dell'appalto è di **euro 144.000,00** (centoquarantaquattromila/00), IVA esclusa, e così di seguito meglio esplicitato:

Articoli	Quantità	Descrizione	Importo (Euro/ mese)	Importo su 12 mesi (Euro)
LOTTO N.1	n.2	Autocarro mezzo d'opera minimo 15 mc ribaltabile 3 o 4 assi per trasporto macerie	€ 4.000,00	€ 96.000,00
LOTTO N.2	n.1	Autocarro mezzo d'opera minimo 15 mc ribaltabile 3	€ 4.000,00	€ 48.000,00
Totale				€ 144.000,00

I prezzi si intendono omnicomprensivi di tutti i costi per l'esecuzione della fornitura. Sono compresi, a titolo esemplificativo e non esauritivo, i costi di manutenzione ordinaria, straordinaria, delle assicurazioni (vedi art. 19), per la consegna, ritiro ecc.

I prezzi comprendono un uso per un chilometraggio illimitato.

L'accordo Quadro potrà quindi ritenersi completato qualora:

- sia stata esaurita la disponibilità economica per la quale l'Accordo è stato stipulato;
- sia decorso il termine di mesi 12 (mesi) dalla data di stipula dell'Accordo.

La fornitura oggetto della procedura è finalizzata allo svolgimento del servizio "Rimozione, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento delle macerie ed altri materiali derivanti dal crollo degli edifici e dalle attività di demolizione di quelli pericolanti, realizzazione e gestione aree di deposito temporaneo a seguito delle scosse sismiche del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016" affidato dalla Regione Umbria alla scrivente, l'appalto è in scadenza il 31 dicembre 2018, pertanto, la durata del noleggio, potrebbe essere inferiore ai 12 mesi previsti. La VUS non è obbligata a garantire all'Appaltatore nessun tipo di continuità e nessuna quantità minima di prestazioni durante l'esecuzione temporale dell'Accordo e pertanto l'Appaltatore, per tale motivo, non potrà avanzare pretese di qualsiasi sorta per un eventuale mancato guadagno.

2. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

I requisiti necessari per poter partecipare alla presente gara, **a pena di esclusione**, sono:

a) i seguenti requisiti di **ordine generale** e requisiti di **idoneità professionale**:

- a.1) assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- a.2) iscrizione alla CCIAA ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
- a.3) iscrizione nella White List oppure aver presentato alla Prefettura competente la richiesta di iscrizione nella White List (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23/03/2016 e DPCM 18/04/2013 come aggiornato dal DPCM 24/11/2016);

b) i seguenti requisiti di **ordine speciale** (requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari):

- b.1) possesso del Certificato di sistema qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2015, rilasciata da un organismo accreditato;
- b.2) possesso di un fatturato minimo annuo, relativamente agli ultimi tre esercizi (2015/2016/2017) non inferiore all'importo posto a base di gara per singolo lotto. Detto requisito è richiesto per la esigenza di contrattare con operatori economici in possesso di struttura e know-how adeguati. In caso di RTI o di consorzi detto requisito speciale dovrà essere posseduto dalla mandataria in misura maggioritaria rispetto alle mandanti, fermo restando il possesso dell'intero requisito da parte del raggruppamento nel suo complesso. Tali fatturati dovranno risultare dai bilanci degli ultimi tre esercizi; per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante;
- b.3) possesso di idonea referenza bancaria rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385; nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione quanto previsto dall'art. 86, comma 4, del Codice. In caso di RTI o di Consorzio ordinario costituendo il requisito deve considerarsi inteso in capo a tutti i partecipanti; nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, deve essere posseduto dal consorzio salvo il caso di cui al comma 2 dell'art. 47 del Codice;
- b.4) attestazione che le macchine operatrici dovranno essere regolarmente immatricolate, targate nonché assicurate per la circolazione su strada;

b.5) attestazione che i mezzi autocarri resi disponibili dovranno essere iscritti nell'Albo trasportatori conto terzi del fornitore senza limitazioni, al fine di consentire il noleggio in conto terzi con il contratto per l'utilizzo esclusivo nell'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi della Valle Umbra Servizi con oneri a carico del fornitore (possesso iscrizione all'Albo Autotrasportatori di cose per conto di Terzi L. 298/74 e D.Lgs 395/2000, successive modifiche ed integrazioni). Il tutto deve essere finalizzato a consentire poi l'inserimento dei mezzi nelle autorizzazioni dell'Albo Gestori Ambientali di Valle Umbra Servizi SpA per il trasporto rifiuti ed in particolare delle macerie.

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari:

Per i raggruppamenti temporanei di imprese ed i consorzi ordinari, si applica altresì l'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e gli articoli 61, comma 2 e 92 del D.P.R. n. 207/2010.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo **orizzontale**, i requisiti di qualificazione di tipo speciale, **a pena di esclusione**, devono essere così posseduti:

- per l'operatore economico mandatario o capogruppo non possono essere inferiori al 60% dell'importo del servizio;
- per ciascun operatore economico mandante non possono essere inferiori al 20% dell'importo del servizio;

fermo restando che il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella misura richiesta al concorrente singolo.

Nel caso di partecipazione in una delle forme raggruppate di cui all'art. 45, comma 2, lettere d)-e) del D.Lgs. n. 50/2016 di tipo **orizzontale**, i componenti devono dichiarare le percentuali corrispondenti alle quote di

partecipazione al raggruppamento di ciascun componente e le parti dei lavori che verranno assunte dai componenti.

Ai sensi dell'art. 92, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse in corso di esecuzione dei lavori, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

3. AVVALIMENTO

Fermo restando per il concorrente il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, a norma dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente singolo, raggruppato o consorziato ai sensi dell'art. 45 del medesimo decreto, può avvalersi, in tutto o in parte, della qualificazione SOA o dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di un altro soggetto (impresa ausiliaria) con le prescrizioni di cui alla presente lettera invito.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente, si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Non è consentito a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione; l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente, escute la garanzia e trasmette gli atti all'ANAC.

In caso di avvalimento, devono essere presentati i documenti indicati nel paragrafo "5. Documenti da presentare".

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi i soggetti di cui all'art. 45, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, costituiti da imprese singole ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8 del medesimo decreto.

In questa fase non è necessario costituire formalmente il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario, essendo sufficiente l'impegno, dichiarato in gara, a costituirlo qualora risulti affidatario dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 48, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, l'impresa invitata individualmente ha la facoltà di presentare offerta per sé oppure quale mandatario di operatori da riunirsi.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate e si applica l'art. 353 del Codice Penale, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b)-c) del D.Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara, in qualsiasi altra forma; in caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato e si applica l'art. 353 del Codice Penale; qualora siano indicate più imprese consorziate, deve essere individuata quale di queste assume la qualifica di affidataria ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettera i), secondo periodo, del D.Lgs. n. 81/2008; quest'ultima consorziata deve dichiarare espressamente di accettare tale individuazione.

In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati, fatta salva l'applicabilità del comma 7-bis del D.Lgs. 50/2016.

Operano altresì i divieti di cui all'art. 48, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e le disposizioni del comma 10 del medesimo articolo.

Relativamente alla causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettera m) del D.Lgs. 50/2016, saranno esclusi i concorrenti per i quali la stazione appaltante accerti sulla base di univoci elementi, forme di controllo di

cui all'articolo 2359 del codice civile con altro offerente, o qualsiasi relazione, anche di fatto, se comportino l'imputazione delle offerte a un unico centro decisionale.

Impresa in stato di fallimento oppure ammessa al concordato con continuità aziendale:

Ai sensi dell'art. 110, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, è ammessa la partecipazione dell'impresa in stato di fallimento il cui curatore è stato autorizzato all'esercizio provvisorio oppure l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, purché, per entrambi i casi, il concorrente sia in possesso di autorizzazione del giudice delegato.

Se la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata, ai sensi dell'art. 110, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, all'avvalimento di un altro operatore economico, dovrà essere indicata l'impresa ausiliaria e presentata tutta la documentazione prevista dalla presente lettera di invito per l'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in R.T.I. purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al R.T.I. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. DOCUMENTI DA PRESENTARE**5.1) CONTENUTO DELLA BUSTA DENOMINATA "OFFERTA ECONOMICA LOTTO n°"**

Relativamente alla sola busta contenente l'offerta economica, si specifica che nel caso di partecipazione all'affidamento di più di un lotto, dovrà essere presentata una busta con la suddetta dicitura opportunamente completata per ogni lotto al quale si partecipa.

Nella busta andranno inseriti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1) OFFERTA ECONOMICA che deve indicare il lotto al quale si riferisce, redatta utilizzando preferibilmente il "Modello 5" o il "Modello 6" allegati alla presente, che deve essere datata e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del concorrente ovvero, in caso di raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lett. d)-e) D.Lgs. n. 50/2016 non ancora costituiti ai sensi dell'art. 48 comma 8 del medesimo decreto, sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese che costituiranno il raggruppamento e il consorzio, contenente l'indicazione del ribasso percentuale (unico ribasso) sull'elenco prezzi posto a base d'asta.

Il ribasso percentuale deve essere espresso sia in cifre che in lettere.

In caso di discordanza prevale l'indicazione più vantaggiosa per la Stazione Appaltante.

Il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola.

La mancanza della sottoscrizione dell'offerta comporta l'esclusione dalla gara.

L'Offerta Economica non può presentare correzioni che non siano confermate e sottoscritte dallo stesso sottoscrittore a pena di esclusione dell'offerta.

L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti di tutte le imprese raggruppate.

Avvertenza:

La busta contraddistinta dalla dicitura "Offerta Economica" non dovrà contenere altri documenti.

5.2) CONTENUTO DELLA BUSTA DENOMINATA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Nella busta contraddistinta dalla dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" devono essere contenuti i seguenti documenti:

1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI DELLA DITTA CONCORRENTE

Istanza di partecipazione alla gara contenente dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 o più istanze/dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente alla "Nota 1", datata e sottoscritta dai soggetti di cui alla medesima "Nota 1", corredata di fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, redatta preferibilmente utilizzando il "Modello 1" allegato alla presente, con la quale, oltre a chiedere di partecipare alla presente gara ed a specificare in quale forma intende concorrere (singola oppure raggruppata con indicazione dei componenti), dichiara per quali lotti intende concorrere e dichiara quanto segue assumendosene la piena responsabilità:

- di non trovarsi nella situazione di divieto di partecipazione di cui all'art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;
- dichiara se l'impresa è iscritta nell'elenco di cui all'art. 1, comma 52 della Legge n. 190/2012 (White List) ed indica presso quale Prefettura oppure se ha presentato alla Prefettura competente la richiesta di

- iscrizione nella White List;
- c) di osservare all'interno della propria impresa degli obblighi di prevenzione e sicurezza previsti dalla vigente normativa;
 - d) dichiara di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera invito;
 - e) dichiara di avere tenuto conto nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
 - f) dichiara che in caso di aggiudicazione, l'impresa si rende pienamente disponibile ad iniziare il servizio immediatamente dopo l'ultimazione delle operazioni di gara, anche in assenza di contratto ove si dovesse provvedere alla consegna in via d'urgenza;
 - g) dichiara che l'offerta è vincolante per il periodo indicato nella lettera di invito;
 - h) dichiara di aver preso visione, conoscere ed accettare integralmente, per quanto di propria competenza, le condizioni contrattuali di compliance contenute nel sito web della Valle Umbra Servizi sotto la sezione "Società Trasparente" all'indirizzo

<http://www.vusspa.it/vus/images/trasparenza/COMPLIANCE%20CLAUSOLE%2025%20maggio%202018.pdf>

che formano dunque parte integrante e sostanziale del contratto di appalto. Il rispetto di quanto sopra è parte essenziale delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale e dunque la violazione comporta la risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo ed impregiudicato ogni diritto per la Valle Umbra Servizi Spa, ivi incluso il diritto al risarcimento di qualsiasi danno subito o subendo;

- i) rende le dichiarazioni ad integrazione di quelle presenti nel DGUE, come meglio specificate nel modello di dichiarazione allegato alla presente;
- l) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- m) indica i recapiti (indirizzo, telefono, fax, e-mail, P.E.C.) al quale inviare le comunicazioni relative alla presente procedura.

“NOTA 1”:

L'istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione, dovrà essere prodotta e sottoscritta:

- dal Titolare dell'impresa singola o dal Legale Rappresentante in caso di società;
- in caso di raggruppamento temporaneo d'imprese o consorzio ordinario di cui all'art. 45 comma 2, lettere d)-e) del D.Lgs. n. 50/2016, dai Titolari o Legali Rappresentanti di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio.

L'istanza e la dichiarazione possono essere sottoscritte anche dal procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso nel plico va inserita la relativa procura in originale o in copia conforme all'originale resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) di cui all'art. 85 del D.Lgs. 50/2016

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 circa l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, mediante la presentazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) allegato alla presente, di cui al REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/7 DELLA COMMISSIONE del 05/01/2016, compilato nei modi e nei termini indicati nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 3 del 18/07/2016 "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" (G.U.R.I. n. 174 del 27/07/2016).

Si specifica che:

- a) il DGUE qui allegato è già precompilato nella Parte I (informazioni sulla procedura di appalto); viene allegato in formato WORD per consentire una migliore compilazione fermo restando che dovrà essere compilata la sola colonna di destra titolata <<Risposta>> senza apportare alcuna modifica alla colonna di sinistra;
- b) il DGUE dovrà essere compilato in formato elettronico e sottoscritto dal Legale Rappresentante o dal Titolare oppure da un procuratore del Legale Rappresentante, con firma digitale, scaricato poi su supporto informatico (CD-Rom o chiave USB) da inserire nella busta denominata "Documentazione Amministrativa";
- c) la dichiarazione dell'assenza delle cause di esclusione dell'art. 80, commi 1, 2 e comma 5, lettera L) del D.Lgs. 50/2016, viene resa dal Legale Rappresentante dell'impresa concorrente **per se stesso e per tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80, compresi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della lettera di invito**, sia attraverso la compilazione del DGUE, sia attraverso la

compilazione dei Modelli 1-2-4, indicando in questi ultimi i soggetti con la specifica del nominativo, data e luogo di nascita, C.F. e carica rivestita nonché gli eventuali cessati dalla carica.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/00 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. L) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data della lettera di invito;

d) il DGUE deve essere presentato:

- dal concorrente singolo;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili (art. 45, comma 2, lettere b-c del D.Lgs. 50/2016), dal consorzio e dai consorziati esecutori per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avvalimento, dall'impresa ausiliaria;

e) **(solo nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b)-c) del D.Lgs. n. 50/2016:** qualora nel DGUE (Parte II, sezione A) vengano indicate più imprese consorziate che intendono eseguire i lavori, deve essere individuata quale di queste assume la qualifica di affidataria ai sensi dell'art. 89 comma 1 lettera i), secondo periodo, del D.Lgs. n. 81/2008; quest'ultima deve dichiarare espressamente di accettare tale individuazione mediante la compilazione di apposita dichiarazione contenuta nel "Modello 2" allegato alla presente lettera invito. Qualora i consorziati indicati nel DGUE siano a loro volta un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b)-c), dovranno indicare i consorziati per i quali concorrono ed anche questi sono tenuti alla compilazione del DGUE; anche a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara;

f) nel DGUE (Parte II, sezione D) vanno dichiarati i servizi e la relativa quota percentuale, che l'impresa concorrente intende subappaltare oppure che deve subappaltare, **a pena di esclusione**, per mancanza delle specifiche qualificazioni ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Non è necessario indicare la denominazione del subappaltatore in quanto non ricorrono le condizioni di cui all'art. 105, comma 6; **(ATTENZIONE: qualora oggetto dell'appalto siano le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, art. 1 della Legge 190/2012 – ossia quelle per le quali occorre la White List – la Terna dei subappaltatore deve essere dichiarata nel DGUE e ciascun subappaltatore deve presentare un proprio DGUE.)**

g) la Parte V non deve essere compilata non essendo attinente alla procedura di gara.

3) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CONSORZIATO ESECUTORE INDICATO DAL CONSORZIO

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, datata e sottoscritta dai soggetti di cui alla "Nota 2", corredata di fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, redatta preferibilmente utilizzando il "Modello 2" allegato alla presente, con la quale si dichiara quanto segue assumendosene la piena responsabilità:

- a) di non trovarsi nella situazione di divieto di partecipazione di cui all'art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) dichiara se l'impresa è iscritta nell'elenco di cui all'art. 1, comma 52 della Legge n. 190/2012 (White List) ed indica presso quale Prefettura oppure se ha presentato alla Prefettura competente la richiesta di iscrizione nella White List;
- c) di osservare all'interno della propria impresa degli obblighi di prevenzione e sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- d) **(solo per il consorziato che deve accettare la qualifica di <<affidataria>> ai sensi dell'art. 89, comma 1 lettera i) secondo periodo, del D.Lgs. n. 81/2008 e solo qualora il Consorzio abbia indicato più imprese consorziate esecutrici):** dichiara di accettare l'individuazione, espressa dal Consorzio, di impresa esecutrice qualificata <<affidataria>> ai sensi dell'art. 89, comma 1 lettera i) secondo periodo del D.Lgs. n. 81/2008;
- e) rende le dichiarazioni ad integrazione di quelle presenti nel DGUE, come meglio specificate nel modello di dichiarazione allegato alla presente;
- f) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;



g) indica i recapiti (indirizzo, telefono, fax, e-mail, P.E.C.) al quale inviare le comunicazioni relative alla presente procedura.

“NOTA 2”:

La dichiarazione dovrà essere prodotta e sottoscritta in caso di partecipazione dei **consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b)-c) del D.Lgs. 50/2016**, dal Titolare o Legale Rappresentante **dell’impresa consorziata per la quale il consorzio concorre**.

4) OMISSIS.

5) OMISSIS.

6) GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA (garanzia provvisoria)

Per partecipare alla gara è richiesta, **a pena di esclusione**, la costituzione di una garanzia a tutela dell’affidabilità dell’offerta.

Il valore della garanzia è, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, pari al 2% (due percento) pari al 2 (due) percento del prezzo base indicato nell’avviso per ogni lotto.

La garanzia deve essere costituita alternativamente secondo le seguenti modalità:

- a) fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs. 385/93);
- b) fideiussione assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13/02/1959, n. 449 e ss.mm.ii.);
- c) fideiussione rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritta nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58;
- d) quietanza di versamento del bonifico presso la banca INTESA SANPAOLO SPA – IBAN IT 27 E 03069 21705 100000003771 – beneficiario Valle Umbra Servizi S.p.a.;
- e) assegno circolare intestato alla Valle Umbra Servizi S.p.a.

La fideiussione di cui alle lettere a)-b)-c) dovrà essere intestata a Valle Umbra Servizi S.p.a. e dovrà essere prodotta secondo gli schemi approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto n. 31 del 19/01/2018. **E’ sufficiente la produzione in sede di gara della sola Scheda Tecnica 1.1 allegata al D.M. n. 31 del 19/01/2018, debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti.**

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della fideiussione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/impreses_jsp/HomePage.jsp

In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lettere d)-e) del D.Lgs. n. 50/2016, non ancora costituiti, la garanzia fideiussoria dovrà essere intestata a tutti i soggetti facenti parte del costituendo raggruppamento o consorzio; è invece sufficiente la firma della sola impresa mandataria e del fidejussore.

La garanzia fideiussoria deve avere validità almeno pari a 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta.

Ai sensi dell’art. 93, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Svincolo della garanzia:

Lo svincolo della garanzia presentata dai concorrenti non aggiudicatari sarà effettuato nei termini indicati dall’art. 93, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, a seguito dell’aggiudicazione della gara.

La garanzia del concorrente aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla stipula del contratto. Tale garanzia sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Riduzione dell’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo:

Gli operatori economici in possesso dei requisiti indicati nell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, possono

presentare garanzia ridotta nelle misure percentuali ivi indicate, eventualmente cumulabili, ove ammesso, se in possesso degli ulteriori requisiti indicati nel precitato comma.

Le riduzioni ammesse sono le seguenti:

- 1) per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, è consentita la riduzione della garanzia provvisoria nella misura del 50%;
- 2) per le *"microimprese, piccole e medie imprese"* come individuate dall'art. 3, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 50/2016 ed ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da *"microimprese, piccole e medie imprese"*, è consentita la riduzione della garanzia provvisoria nella misura del 50% non cumulabile con quella di cui al precedente punto 1);
- 3) l'importo della garanzia è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto 1), per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25/11/2009 oppure del 20% per gli operatori economici in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- 4) l'importo della garanzia è ridotto del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti 1)-2)-3), per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14061-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In ogni caso, per fruire delle riduzioni, l'operatore economico dovrà allegare alla garanzia:

- a) per fruire della riduzione della garanzia provvisoria nella misura del 50%, la copia conforme all'originale resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, in corso di validità, fatto salvo il caso in cui il possesso della certificazione risulti dall'attestazione SOA che pertanto è sufficiente;
- b) per fruire delle altre riduzioni diverse da quella della suddetta lettera a), dovrà essere prodotta un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 oppure la copia conforme all'originale della documentazione che comprova il possesso dei detti requisiti indicati all'art. 93, comma 7; per la riduzione ammessa per le *"microimprese, piccole e medie imprese"*, è necessaria la dichiarazione di tale classificazione che è contenuta nel DGUE (Parte II, sezione A).

In caso di partecipazione in forma associata/raggruppata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

7) DICHIARAZIONE DI UN FIDEIUSSORE PER LA GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, dovrà essere presentata in originale, a pena di esclusione, una dichiarazione fornita da un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria di cui al precedente punto, corredata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, con la quale lo stesso si impegna a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 (garanzia definitiva), qualora il concorrente risultasse aggiudicatario dell'appalto.

La dichiarazione di impegno può essere prevista nella garanzia provvisoria qualora questa venga presentata mediante fideiussione.

Esonero: sono esonerate dal presentare la dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia definitiva, le *"microimprese, piccole e medie imprese"* come individuate dall'art. 3, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 50/2016 ed i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da *"microimprese, piccole e medie imprese"*. A tal fine, la suddetta classificazione dovrà risultare dalla dichiarazione contenuta nel DGUE (Parte II, sezione A).

NOTA circa i suddetti punti 6) e 7)

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno

9

a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva **solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta**. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - **e quindi è causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

8) DOCUMENTI E DICHIARAZIONI IN CASO DI AVVALIMENTO DI CUI ALL'ART. 89 D.LGS. 50/2016

Nel plico vanno presentati i seguenti documenti:

- a) dichiarazione del titolare o legale rappresentante **dell'impresa ausiliaria**, corredata di fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, redatta preferibilmente utilizzando il **"Modello 3"** allegato alla presente, con la quale dichiara quanto segue assumendosene la piena responsabilità:
 - 1) di non trovarsi nelle situazioni di divieto di cui all'art. 89, comma 6, secondo periodo e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - 2) dichiara di possedere i requisiti tecnici e le risorse oggetto dell'avvalimento, che sono riportati in modo compiuto, esplicito ed esauriente nel contratto di avvalimento;
 - 3) dichiara di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - 4) rende le dichiarazioni ad integrazione di quelle presenti nel DGUE, come meglio specificate nel modello di dichiarazione allegato alla presente;
 - 5) dichiara se l'impresa è iscritta nell'elenco di cui all'art. 1, comma 52 della Legge n. 190/2012 (White List) ed indica presso quale Prefettura oppure se ha presentato alla Prefettura competente la richiesta di iscrizione nella White List;
 - 6) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
 - 7) indica i recapiti (indirizzo, telefono, fax, e-mail, P.E.C.) al quale inviare le comunicazioni relative alla presente procedura;
- b) DGUE dell'ausiliaria redatto e presentato con le modalità indicate al punto 2 della "Documentazione Amministrativa";
- c) originale o copia autentica del contratto di avvalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; ai sensi dell'art. 89, ultimo periodo del comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
 - l'oggetto: i requisiti forniti e le risorse prestate, indicati in modo determinato e specifico, **a pena di nullità**;
 - la durata;
 - ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

9) DICHIARAZIONE IN CASO DI COSTITUENDO R.T.I. / CONSORZIO ORDINARIO (solo nel caso di raggruppamento temporaneo d'imprese o consorzio ordinario di cui rispettivamente all'art. 45, comma 2, lettere d)-e) del D.Lgs. 50/2016, non ancora costituito)

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/00, datata e sottoscritta dai soggetti di cui alla "Nota 5", corredata di fotocopia del documento di riconoscimento dei sottoscrittori, redatta preferibilmente utilizzando il **"Modello 4"** allegato alla presente, con la quale si dichiara quanto segue assumendosene la piena responsabilità:

- a) la tipologia del raggruppamento (orizzontale, verticale oppure misto), la composizione, le quote percentuali di partecipazione al raggruppamento di ciascun componente che devono trovare copertura con i requisiti di qualificazione di ordine speciale e le categorie dei lavori che verranno assunte dai componenti;
- b) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale gratuito con rappresentanza all'impresa individuata quale capogruppo, da indicare specificatamente, la quale

- stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- c) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla vigente normativa in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari;

“NOTA 5”:

La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dai Titolari o Legali Rappresentanti di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario.

La dichiarazione può essere sottoscritta anche dal procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso nel plico va inserita la relativa procura in originale o in copia conforme all'originale resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

10) PASS OPERATORE ECONOMICO

Il concorrente deve presentare il proprio PASSOE che deve essere generato e stampato tramite accesso al Portale ANAC (Servizi – Servizi Online – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute; il PASSOE deve essere firmato dal concorrente e da eventuali imprese ausiliarie in caso di avvalimento; qualora il concorrente sia un soggetto raggruppato temporaneamente o un consorzio ordinario, il PASSOE deve essere unico, è onere della mandataria presentarlo e deve essere firmato da tutti i soggetti che compongono il soggetto raggruppato; la mancata indicazione nel PASSOE del CIG che identifica la presente gara o delle imprese che identificano il concorrente, dovrà essere sanata dal concorrente con la presentazione di un nuovo PASSOE. **Si specifica che la consegna del PASSOE è indispensabile affinché il concorrente possa essere verificato attraverso il sistema AVCPASS;** tuttavia la mancata inclusione del PASSOE nel plico non costituisce causa di esclusione e comporterà l'assegnazione di un termine affinché il concorrente possa provvedere alla sua rapida presentazione alla Commissione di gara; solo qualora il concorrente non provveda, **verrà disposta l'esclusione dalla gara.**

Avvertenze:

- la documentazione di cui al punto 6 (garanzia provvisoria), punto 10 (PASSOE) deve essere unica indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente;
- visto l'importo complessivo dell'appalto, non è dovuto il pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- qualora dalle dichiarazioni presentate risulti che il documento di riconoscimento del sottoscrittore non è in corso di validità, il concorrente sarà ammesso alla prosecuzione della gara e qualora risulti aggiudicatario, sarà invitato e sanare la propria posizione trasmettendo il documento valido e/o rinnovato ai sensi di legge entro il termine che sarà comunicato.

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

A pena di esclusione dalla gara, il plico deve pervenire entro e non oltre il termine perentorio **delle ore 12:00 del giorno 10 agosto 2018** al seguente indirizzo: **Valle Umbra Servizi S.p.a. – Via Antonio Busetti n. 38/40 – 06049 Spoleto (PG) oppure Viale IV Novembre n. 20 – 06034 Foligno (PG)**; è ammessa la consegna a mano del plico all'Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante che rilascerà apposita ricevuta.

In ogni caso, per la verifica del termine di pervenimento farà fede la data del timbro apposto dall'Ufficio Protocollo della VALLE UMBRA SERVIZI S.p.a. e l'ora di pervenimento; a tal proposito si specifica che gli uffici sono aperti i giorni dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 8:00 alle ore 14:10 e nei giorni di MARTEDÌ e GIOVEDÌ anche dalle 15:00 alle 17:30.

Il plico deve essere perfettamente chiuso ed integro, nonché sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente ed all'indirizzo dello stesso, la seguente dicitura:

<< Gara n. 23 BS /2018 - Procedura negoziata per l'appalto del servizio di “noleggio a freddo “full service” di mezzi trasporto macerie in due lotti per la durata di dodici mesi” Lotto/i n..... CIG

- Scadenza presentazione offerte ore 12:00 del 10 agosto 2018 - Non aprire >>.

Il plico deve contenere al suo interno le seguenti buste, a loro volta chiuse, integre, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura **“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”** e **“OFFERTA ECONOMICA LOTTO n°**”, all'interno delle quali devono essere contenuti i documenti indicati al paragrafo **“5. Documenti da presentare”**.

Si ricorda che relativamente alla sola busta contenente l'offerta economica, nel caso di partecipazione all'affidamento di più di un lotto, dovrà essere presentata una busta con la suddetta dicitura opportunamente completata **per ogni lotto al quale si partecipa**.

Avvertenze:

- a) per sigillatura del plico e delle buste interne, si intende una modalità di chiusura ermetica che ne assicuri

- l'integrità e ne impedisca l'apertura senza lasciare manomissioni;
- b) il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo onere e rischio del concorrente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
 - c) non si procederà all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato;
 - d) trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
 - e) si ribadisce che in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o in caso di altre irregolarità relative alla chiusura dei plachi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte, il concorrente verrà escluso dalla gara.

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione è quello del "minor prezzo" di cui all'art. 95, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016. L'individuazione del miglior offerente avviene in base al ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo del servizio a base d'asta.

Ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, si applica l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell'art. 97. In tal caso non si applicano i commi 4-5-6 dell'art. 97.

La determinazione della soglia avverrà in base ai ribassi indicati in lettere e la proposta di aggiudicazione verrà dichiarata in favore del concorrente che avrà offerto il ribasso percentuale che più si avvicina per difetto alla suddetta soglia di anomalia.

Nel caso di offerte ammesse in numero inferiore a n. 10, non si procede all'esclusione automatica. In tal caso, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 97, qualora le offerte ammesse siano pari o superiore a n. 5, si procede comunque al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, al fine di esercitare la valutazione della congruità delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del medesimo comma 2; in tal caso, si procede alla verifica della congruità dell'offerta con la procedura illustrata al successivo paragrafo "8. Procedura di aggiudicazione".

Qualora le offerte ammesse siano invece inferiori a 5, non si procede al calcolo della soglia di anomalia ma la stazione appaltante, prima di dichiarare la proposta di aggiudicazione, ha la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che in base ad elementi specifici appaiano anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, ultimo periodo del comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016; in tal caso, si procede alla verifica della congruità dell'offerta con la procedura illustrata al successivo paragrafo "8. Procedura di aggiudicazione".

Si specifica che i calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla quarta cifra decimale.

Non sono ammesse offerte in aumento. E' nulla l'offerta di ribasso pari allo 0,00%. Non sono ammesse offerte plurime, offerte in variante, offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto o ad altro concorrente.

Nel caso in cui due o più imprese presentino offerte uguali, l'individuazione del miglior offerente avverrà per sorteggio.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché risulti conveniente o idonea.

Resta comunque salva la facoltà di cui all'art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Qualora l'unica offerta risulti comunque incongrua, l'appalto non verrà aggiudicato.

8. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Le operazioni di gara si svolgeranno in una o più sedute pubbliche.

In caso di rinvio della seduta di gara o in caso di aggiornamento delle operazioni ad una successiva seduta di gara, la data della seduta verrà resa nota mediante apposito avviso che sarà inserito con congruo anticipo nel profilo committente della stazione appaltante www.vusspa.it nella sezione "Bandi di Gara – Lavori" mentre nessun avviso sarà diramato nei casi di temporanea sospensione della seduta di gara che non comporti un differimento della stessa ad altra data.

La fase di apertura delle buste contenenti l'offerta economica non potrà invece essere sospesa e rinviata ad altra seduta.

Potrà assistere alle sedute pubbliche il Legale Rappresentante del concorrente ovvero il Direttore Tecnico

ovvero un soggetto, uno per ogni concorrente, munito di specifica delega o procura conferita dal Legale Rappresentante.

La Commissione di Gara, in prima seduta pubblica che si terrà **il giorno 13 alle ore 12.00 presso la sede di Foligno**, procede:

- a) a verificare la correttezza formale dei plachi, all'apertura dei plachi pervenuti entro il termine perentorio, alla verifica della correttezza formale delle buste interne, all'apertura della busta "Documentazione Amministrativa" e a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate;
- c) a verificare che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016;
- d) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b)-c) del D.Lgs. 50/2016 hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016;
- e) a verificare che gli operatori economici "ausiliari" non abbiano partecipato in proprio o in forma associata o consorziata e non abbiano assunto il ruolo di "ausiliaria" di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra loro;
- f) a dichiarare gli operatori economici ammessi e quelli eventualmente esclusi con la relativa motivazione; le esclusioni saranno comunicate a mezzo PEC ai sensi dell'art. 76, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016; ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è altresì prevista la pubblicazione entro 2 giorni dalla data di adozione del relativo atto, del provvedimento che determina le ammissioni e le eventuali esclusioni, nel profilo committente della stazione appaltante www.vusspa.it nella sezione "Bandi di Gara – Beni e Servizi", nonché è dato avviso ai concorrenti del provvedimento mediante PEC con indicazione dell'ufficio dove è disponibile il relativo atto.

Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica (ove prevista), possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli componenti del raggruppamento ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

In caso di attivazione della procedura di "soccorso istruttorio", il Presidente della Commissione di Gara interrompe le operazioni di gara e dispone la convocazione di una nuova seduta pubblica che potrà tenersi solo quando saranno trascorsi tutti i giorni assegnati ai concorrenti per presentare la documentazione richiesta. In esito alla conclusione della procedura di soccorso istruttorio, il Presidente della Commissione di Gara darà atto della documentazione fatta pervenire dai concorrenti e dichiarerà l'elenco definitivo dei concorrenti ammessi alla prosecuzione della gara e di quelli definitivamente esclusi con la relativa motivazione.

Una volta definito l'elenco definitivo dei concorrenti ammessi alla prosecuzione della gara e di quelli esclusi, il Presidente della Commissione di Gara, per ciascun lotto iniziando dal lotto 1, in seduta pubblica, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi, alla verifica della loro correttezza formale e darà lettura delle offerte.

Si specifica che qualora non sia stato necessario attivare la procedura del "soccorso istruttorio", l'apertura delle offerte economiche avverrà il giorno stabilito per la prima seduta pubblica, fatto salvo il rinvio ad altra seduta nell'impossibilità di completare le operazioni di gara.

Terminata la lettura delle offerte economiche del lotto 1, qualora il Presidente della Commissione di Gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

Successivamente il Presidente della Commissione di Gara individuerà il concorrente aggiudicatario del lotto 1 in base al criterio di aggiudicazione, quindi procederà alla formazione di una graduatoria in ordine decrescente e dichiarerà la proposta di aggiudicazione (aggiudicazione provvisoria).

Procederà poi allo stesso modo per il lotto 2.

Per ciascun lotto, qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10, non si procederà all'esclusione automatica. In questo caso, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5, si procederà alla determinazione della soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e quindi alla verifica di anomalia delle offerte che risultino pari/superiori a detta soglia; il Responsabile del Procedimento, avvalendosi anche di organismi tecnici della Stazione Appaltante, oppure dello stesso soggetto deputato all'espletamento della gara o di consulenti esterni, procederà alla verifica della congruità dell'offerta in una o più sedute riservate.

Al termine del procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, si procederà alla formazione di una graduatoria in ordine decrescente e il Presidente della Commissione di Gara dichiarerà la proposta di aggiudicazione (aggiudicazione provvisoria).

Qualora le offerte ammesse siano invece inferiori a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della Stazione Appaltante di sottoporre a verifica di congruità ogni offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, ultimo periodo del comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

In tal caso, il Presidente della Commissione di Gara sospende la seduta pubblica e ne dà comunicazione al Responsabile del Procedimento ai fini della eventuale verifica di congruità; quindi:

- nel caso in cui il Responsabile del Procedimento non si avvalga della facoltà di cui all'art. 97, ultimo periodo del comma 6, il Presidente della Commissione di Gara, in seduta pubblica, dichiarerà la proposta di aggiudicazione (aggiudicazione provvisoria);
 - ove invece il Responsabile del Procedimento ritenga di avvalersi della facoltà di cui all'art. 97, ultimo periodo del comma 6, il Responsabile del Procedimento, avvalendosi anche di organismi tecnici della Stazione Appaltante, oppure dello stesso soggetto deputato all'espletamento della gara o di consulenti esterni, procederà alla verifica della congruità dell'offerta in una o più sedute riservate.

Procedimento di verifica dell'offerta anormalmente bassa

Il procedimento di verifica di congruità avverrà come di seguito meglio specificato.

Al concorrente la cui offerta risulterà anormalmente bassa, verrà chiesto via PEC di presentare, **entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta**, una busta chiusa e sigillata (con le medesime modalità richieste per le altre buste dal presente invito) contenente le **spiegazioni relative alle voci**

di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo offerto da presentarsi sotto forma di relazione tecnico illustrativa, ed attinenti alla sostenibilità economica dell'offerta presentata dal concorrente, con particolare riferimento alle voci di prezzo che, nell'economia complessiva, possono apparire sottostimate e possono aver inciso significativamente sul ribasso unico offerto, con riguardo ai seguenti elementi:

- l'economia ed il metodo di esecuzione dell'appalto;
- le soluzioni tecniche adottate;
- le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire l'appalto;
- l'originalità dei lavori offerti.

Ai sensi dell'art. 97, commi 6 e 7, del D.Lgs. 50/2016, non sono ammesse:

- giustificazioni che prevedano trattamenti salariali inferiori ai minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- giustificazioni in relazione a differenze rispetto agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008;
- giustificazioni riconducibili ad aiuti di stato non compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107 del T.F.U.E. (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea).

La mancata trasmissione delle spiegazioni richieste di cui sopra o la trasmissione delle stesse oltre il termine perentorio indicato nella lettera di richiesta, comporterà l'automatica esclusione dalla gara.

Nel procedimento di verifica, la Stazione Appaltante:

- procederà verificando la prima migliore offerta e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala, in quanto adeguatamente giustificata;
- si riserva di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente, per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse ma comunque non oltre la quinta, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
- nella richiesta delle giustificazioni, può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili.

La Stazione Appaltante esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni, risultano nel complesso inaffidabili in quanto non giustificano sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, oppure se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro);
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 (subappalto);
- c) sono incongrui gli oneri della sicurezza di cui all'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 (oneri aziendali di sicurezza "ex lege") rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016.

Solo al termine del procedimento di verifica, il Responsabile del Procedimento rimette l'esito al Presidente della Commissione di Gara il quale, in seduta pubblica da tenersi nel giorno che sarà comunicato con apposito avviso pubblicato con congruo anticipo nel profilo committente della Stazione Appaltante, dichiarerà le eventuali esclusioni delle offerte individuate come anomale e quindi dichiarerà la proposta di aggiudicazione (aggiudicazione provvisoria) in favore della migliore offerta non anomala.

9. Verifiche nei confronti dell'aggiudicatario

La proposta di aggiudicazione dichiarata al termine della gara ha carattere provvisorio in quanto è subordinata:

- a) all'accertamento dell'assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al D.Lgs. n. 159/2011 ove prescritta, per il tramite della BDNA o per il tramite dell'iscrizione nella "White List"; laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011);
- b) all'accertamento della regolarità contributiva mediante acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC-online);
- c) alla verifica del possesso dei requisiti di qualificazione di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario;

- d) all'approvazione del/dei verbale/i di gara e della proposta di aggiudicazione, nonché all'aggiudicazione da parte del competente organo della stazione appaltante ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016; una volta disposta l'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procederà all'invio delle relative comunicazioni ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 32, commi 6 e 7, del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dell'aggiudicatario.

Si specifica che il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS reso disponibile dall'ANAC. Qualora, per motivi legati al funzionamento del sistema, non sia possibile procedere nel modo sopra descritto, la Stazione Appaltante effettuerà le verifiche circa il possesso dei requisiti richiesti, secondo le previgenti modalità.

Se necessario, l'aggiudicatario potrà essere invitato a presentare chiarimenti e/o la documentazione utile alle suddette verifiche nel termine che verrà comunicato. In tal caso la decorrenza del termine di 30 giorni per l'approvazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è interrotta dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizierà nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti perverranno alla Stazione Appaltante.

Qualora l'aggiudicatario non risponda oppure non risulti comprovato il possesso dei requisiti di qualificazione, la Stazione Appaltante dichiarerà la revoca dell'aggiudicazione.

Conseguentemente la VALLE UMBRA SERVIZI S.p.a. provvederà:

- ad incamerare la garanzia provvisoria se prevista;
- ad inviare la segnalazione del fatto all'ANAC nel caso di mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di qualificazione;
- alla segnalazione del fatto all'Autorità Giudiziaria in caso di falsa dichiarazione;
- alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione al 2° in graduatoria o comunque al concorrente successivamente collocato nella graduatoria finale in possesso dei requisiti di qualificazione qualora il concorrente che precede nella graduatoria non sia in possesso dei requisiti.

10. Obblighi dell'aggiudicatario

Entro il termine prescritto dalla Stazione Appaltante con apposita richiesta, l'aggiudicatario è obbligato a:

- fornire tempestivamente alla VALLE UMBRA SERVIZI S.p.a. gli eventuali chiarimenti e/o le integrazioni ai documenti presentati, nonché la documentazione necessaria alla stipula del contratto entro il termine che verrà comunicato;
- depositare le spese di contratto e ogni altra spesa connessa;
- consegnare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016; in difetto, l'aggiudicazione è revocata, è incamerata la garanzia provvisoria se prevista ed è inviata la segnalazione del fatto all'ANAC per l'iscrizione nel Casellario Informatico; in tale caso la VALLE UMBRA SERVIZI S.p.a. ha la facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria;
- comunicare gli estremi conto corrente dedicato e le generalità delle persone autorizzate ad operarvi ai sensi della Legge n. 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari);

L'aggiudicazione potrà essere revocata qualora l'aggiudicatario:

- non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui alle precedenti lettere in tempo utile per la sottoscrizione del contratto;
- non assolva gli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008, non consentendo la consegna dei lavori sotto riserva di legge ed il loro inizio.

Nei suddetti casi, la Stazione Appaltante provvede ad incamerare la garanzia provvisoria se prevista e procede alla segnalazione del fatto all'ANAC per l'iscrizione nel Casellario Informatico.

In ogni caso, è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

11. AVVERTENZE

- Si informa che le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico riferite alla presente procedura di gara comprese le comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016, avvengono alternativamente mediante posta, fax, per via elettronica (e-mail o PEC) o mediante una combinazione di tali mezzi; in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- l'esito dell'aggiudicazione è soggetto ad avviso di post-informazione;

- c) l'appaltatore assume tutti gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- d) il dichiarante è espressamente ammonito che in caso di dichiarazioni mendaci e/o falsità in atti, si applicheranno le sanzioni penali stabilite dal Codice penale secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
- e) la VALLE UMBRA SERVIZI S.p.A. potrà disporre eventuali controlli a campione sulle dichiarazioni rese che, qualora riscontrate false, determineranno l'esclusione dalla gara e la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
- f) ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il termine decorso il quale il concorrente può ritenersi svincolato dalla propria offerta è di 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte; la Stazione Appaltante può chiedere il differimento di detto termine;
- g) qualora l'appaltatore intenda affidare in subappalto parte delle opere, valgono le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
- h) la VALLE UMBRA SERVIZI S.p.a. si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 (interpello progressivo al fine di stipulare un nuovo contratto di appalto per l'affidamento dell'esecuzione o per il completamento dei lavori);
- i) la VALLE UMBRA SERVIZI S.p.a. si riserva la facoltà insindacabile di non aggiudicare la gara, di annullare la presente procedura o di prorogare la data di scadenza di presentazione dell'offerta, dandone comunque comunicazione ai concorrenti senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo;
- j) al presente appalto si applicano le norme del Capitolato Generale dei LL.PP. di cui al D.M. n. 145/2000 per la parte ancora in vigore e le norme del Capitolato Speciale di Appalto di cui al progetto esecutivo;
- k) la partecipazione alla gara, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nella presente lettera invito;
- l) relativamente alle controversie, ove non si proceda all'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Spoleto ed è esclusa la competenza arbitrale come previsto nello schema del contratto di appalto;
- m) avverso il presente invito, è ammesso ricorso al T.A.R. dell'Umbria – Via Baglioni n. 3 – 06121 Perugia, entro 30 gg. dalla data di ricevimento della lettera di invito (D.Lgs. n. 104/2010).

12. STIPULA E SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

La stipulazione del contratto non può avvenire prima di 35 giorni (termine dilatorio) dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ex art. 76 D.Lgs. n. 50/2016, salvo quanto previsto dall'art. 32, comma 10 del medesimo decreto che disciplina i casi in cui non si applica il termine dilatorio.

Si rappresenta la necessità della firma digitale per la sottoscrizione del contratto, della PEC e di un LINK (URL) necessario per la trasmissione dei file che formano il contratto stesso, tutti indispensabili per procedere alla stipula.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto verrà stipulato a distanza, in modalità elettronica, mediante una scrittura privata con apposizione di firma digitale.

Dopo l'apposizione dell'ultima firma digitale, il contratto completo degli allegati e dei documenti che formano parte integrante e sostanziale dello stesso anche se non materialmente allegati, verrà repertoriato e fascicolato presso l'archivio informatico "Archiflow" della stazione appaltante.

La data indicata nella fascicolazione rappresenterà la data di stipula della scrittura privata dalla quale decorreranno gli effetti dell'atto stesso, fatta salva l'esecuzione anticipata del contratto ove ordinata.

Previa verifica della validità delle firme digitali, gli estremi del repertorio e della fascicolazione (data e numero di protocollo) verranno comunicati con PEC all'appaltatore.

Tutte le spese del contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore il quale, per lo scopo, prima della sottoscrizione del contratto sarà tenuto al pagamento dell'imposta di bollo nella misura che verrà indicata dalla VALLE UMBRA SERVIZI S.p.a.

L'imposta di bollo, determinata ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e ss.mm.ii., calcolata sul contratto, sarà pari a € 16,00 (sedici) per ogni foglio usobollo o ogni 100 righe.

Il contratto, trattandosi di scrittura privata non autenticata le cui disposizioni sono soggette ad I.V.A., sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. n. 131 del 26/04/86, comportando così il pagamento delle spese di registrazione da parte dell'appaltatore solo qualora si proceda alla registrazione.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

13. INFORMAZIONI

Informazioni di natura tecnica possono essere richieste al Direttore dell'esecuzione del Contratto Dott. Moreno Marionni email – moreno.marionni@valleumbraservizi.it

Eventuali informazioni sulla presentazione dell'offerta possono essere richieste all'Ufficio Appalti alla Dott.ssa Irma Agostini email - irma.agostini@valleumbraservizi.it

14. CLAUSOLE DI COMPLIANCE

Con la partecipazione alla gara, l'Operatore Economico, dichiara espressamente di aver preso visione, conoscere ed accettare integralmente, per quanto di propria competenza, le condizioni contrattuali di compliance contenute nel sito web della Valle Umbra Servizi sotto la sezione "Società Trasparente" all'indirizzo <http://www.vusspa.it/vus/images/trasparenza/COMPLIANCE%20CLAUSOLE%2025%20maggio%202018.pdf>

che formano dunque parte integrante e sostanziale del contratto di appalto. Il rispetto di quanto sopra è parte essenziale delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale e dunque la violazione comporta la risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo ed impregiudicato ogni diritto per la Valle Umbra Servizi Spa, ivi incluso il diritto al risarcimento di qualsiasi danno subito o subendo.

Il presente invito è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi sul sito internet della Valle Umbra Servizi Spa, in "<http://www.vusspa.it/vus/bandi-di-gara/beni-e-servizi>" e sugli Albi Pretori dei Comuni Soci della Valle Umbra Servizi.

Distinti saluti.

**ALLEGATI:**

- Capitolato d'Oneri
- modelli 1-2-3-4-5-6
- DGUE precompilato nella Parte I (informazioni sulla procedura di appalto)